

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 18 ottobre 2022, n. 884

Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale

OGGETTO: Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale (Ambiente e Risorse Naturali, Energia, Agenda Digitale e Investimenti Verdi);

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale (LR) 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- il Regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 "Legge di stabilità regionale 2022";
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";
- la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la direttiva 2003/35/CE recante "Partecipazione del pubblico nell'elaborazioni di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla Giustizia";
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione della direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14, articoli 1, commi da 19 a 23, recante "Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale. Modifiche all'articolo. 46 della legge regionale 7 giugno 1999 n. 6";
- la legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 recante "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";
- la deliberazione di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 363 recante "Decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale";
- la deliberazione di Giunta regionale 5 marzo 2010, n. 169 recante "decreto legislativo n. 152/2006 - Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS";
- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114";
- la legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Modifiche alle leggi regionali n. 45/1998, n. 27/1998 e n. 11/2016 e successive modifiche. Disposizioni finanziarie";
- la deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2021, n. 736, riguardante l'adozione del regolamento regionale concernente: "Disciplina delle funzioni istruttorie attribuite ad ARPA in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale integrata e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132 recante "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104";

CONSIDERATO che le seguenti disposizioni normative hanno modificato ulteriormente le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale, introducendo misure di razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti:

- legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- legge n. 108/2021, conversione del decreto-legge n. 77/2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- legge n. 25/2022, conversione del decreto-legge n. 4/2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”;
- legge n. 91/2022, conversione del decreto-legge n. 50/2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

RITENUTO pertanto necessario adeguare le modalità operative già approvate con la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018, n. 132 alle modifiche normative intervenute, sulla base dell’esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, relativo alla disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale;

VISTO il documento “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte sostanziale e integrante della stessa, predisposto dalla Direzione Regionale Ambiente e dalla Direzione Generale in attuazione delle vigenti disposizioni di cui alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione delle suddette Disposizioni operative, nelle more dell’esercizio della potestà normativa regionale di cui all’articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a valere sul bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare le “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale”, come aggiornate, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, parte sostanziale e integrante della stessa, nelle more dell’esercizio della potestà normativa regionale di cui all’articolo 7-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che sostituiscono le “Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”, già approvate con deliberazione di Giunta regionale 27 febbraio 2018, n. 132.

La Direzione regionale Ambiente predispone gli atti conseguenti all’attuazione delle disposizioni operative di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, in relazione al necessario aggiornamento della modulistica relativa alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale.

ALLEGATO A**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(OTTOBRE 2022)****PREMESSA**

Con la deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018, n. 132, recante *“Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104”*, la Regione Lazio si è dotata di appositi indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 104/2017, che ha modificato diverse previsioni normative contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), introducendo, tra l’altro, l’articolo 27-bis relativo al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

La legge n. 120/2020 (conversione del decreto-legge n. 76/2020 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*), la legge n. 108/2021 (conversione del decreto-legge n. 77/2021 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*), la legge n. 25/2022 (conversione del decreto-legge n. 4/2022 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”*) e la legge n. 91/2022 (conversione del decreto-legge n. 50/2022 recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”*) hanno modificato ulteriormente le norme del Codice in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale, introducendo misure di razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti.

Si è reso pertanto necessario adeguare le modalità operative già approvate con la suddetta deliberazione di Giunta regionale del 27 febbraio 2018, n. 132, nonché innovarle sulla base dell’esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell’articolo 27-bis sul provvedimento autorizzatorio unico regionale. Le presenti disposizioni, rispetto alla versione precedente, contengono quindi l’aggiornamento dei termini di conclusione delle procedure in base alla normativa vigente, nonché una diversa articolazione delle fasi procedurali interne al procedimento dell’articolo 27-bis.

Tutta la modulistica inerente le procedure di compatibilità ambientale, opportunamente adeguata alle presenti disposizioni, è reperibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

INDICE

1.	ASPETTI GENERALI	3
1.1	Autorità Competente.....	3
1.2	Fase preliminare di prescreening	3
1.3	Procedure	3
2.	VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, CO. 9 E 9-BIS DEL D.LGS. 152/2006)	4
2.1	Campo di applicazione.....	4
2.2	Procedura	4
3.	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006)	5
3.1	Campo di applicazione.....	5
3.2	Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa a progetti in variante.....	6
3.3	Presentazione dell'istanza	6
3.4	Casi di improcedibilità	7
3.5	Procedura	7
3.6	Studio Preliminare Ambientale	9
4.	PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA (ART. 20 DEL D.LGS. 152/2006)	10
5.	PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SIA (ART. 21 DEL D.LGS. 152/2006)	10
6.	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006)	11
6.1	Campo di applicazione.....	11
6.2	Valutazione di Impatto Ambientale relativa a progetti in variante.....	11
6.3	Presentazione dell'istanza	12
6.4	Casi di improcedibilità	14
6.5	Procedura	14
6.6	Studio di Impatto Ambientale (SIA).....	19
6.7	Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990	20
6.8	Provvedimento di VIA.....	22
6.9	Verbale finale della conferenza di servizi	23
6.10	Conclusione della conferenza di servizi – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale	24
6.11	Efficacia del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale	24
7.	VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E MONITORAGGIO (ART. 28 DEL D.LGS. 152/2006)	25
8.	DISPOSIZIONI FINALI	25

1. ASPETTI GENERALI

1.1 Autorità Competente

Le singole Autorità competenti per le procedure trattate nell'ambito delle presenti disposizioni (valutazione di impatto ambientale – VIA, valutazione d'incidenza – VincA) sono indicate nelle rispettive pagine dedicate del sito web istituzionale, nonché nell'Allegato B al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale".

L'art. 50, comma 1, della legge n. 120/2020 ha introdotto, nell'art.7-bis. *Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA* del d.lgs. 152/2006, il comma 8-bis che, limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, prevede l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato di cui all'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

1.2 Fase preliminare di prescreening

Prima dell'avvio delle procedure descritte nei paragrafi successivi, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase preliminare di prescreening con l'autorità competente per la VIA, al fine di definire la procedura più idonea per l'intervento in esame e la portata delle informazioni necessarie per la successiva fase istruttoria.

La fase di prescreening ha carattere informale e può svolgersi previo appuntamento con l'autorità competente per la VIA; tale fase è finalizzata a migliorare la tempistica e le modalità di svolgimento dei successivi momenti procedurali di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA.

Nella fase di prescreening possono essere coinvolte anche altre strutture regionali interessate dalle procedure.

1.3 Procedure

Le presenti disposizioni forniscono le modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure alla previste dalla parte seconda del d.lgs. 152/2006:

- valutazione preliminare della procedura da avviare (art. 6, co. 9 e 9-bis del d.lgs. 152/2006);
- verifica di assoggettabilità alla VIA (art. 19 del d.lgs. 152/2006);
- procedura di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art. 20 del d.lgs. 152/2006);
- procedura di consultazione per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale - SIA (art. 21 del d.lgs. 152/2006);
- Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR (art. 27-bis del d.lgs. 152/2006);
- verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio (art. 28 del d.lgs. 152/2006).

2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (ART. 6, CO. 9 E 9-BIS DEL D.LGS. 152/2006)

2.1 Campo di applicazione

La valutazione preliminare può essere richiesta dal proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 per i quali il proponente presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Sono escluse le modifiche o estensioni di progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA che comportano il superamento degli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III (co. 7 lettera d) dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006).

La valutazione preliminare può essere richiesta dal proponente anche per i progetti già autorizzati per i quali si avanzano varianti progettuali legate a modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi.

Con decreto direttoriale n. 239/2017 recante "Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104" il Ministero dell'Ambiente ha emanato le liste di controllo previste dall'art. 25 co. 1 del d.lgs. 104/2017, che sono utilizzate dai proponenti ai fini della valutazione preliminare.

2.2 Procedura

Il proponente richiede la valutazione preliminare trasmettendo l'istanza corredata dagli adeguati elementi informativi previsti dalla modulistica/lista di controllo, in formato digitale, disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente per la VIA comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA o a Valutazione di Impatto Ambientale, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006.

Sono ritenute improcedibili le istanze non accompagnate dalla documentazione prevista nella modulistica/lista di controllo.

Nel caso in cui l'esito della valutazione preliminare determini la necessità di una VIA, l'Autorità competente può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/2006 (descritta nel paragrafo 5).

L'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale, con valore di pubblicità legale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e della legge n. 69/2009.

3. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (ART. 19 DEL D.LGS. 152/2006)

3.1 Campo di applicazione

La verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA.

Al di fuori di casi eccezionali, dovuti alla necessità di approvare il progetto nel più breve tempo possibile (ad es. rischio di revoca del finanziamento, scadenze dettate da piani nazionali o sovranazionali, ecc.), la verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della eventuale conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14-ter della l. 241/1990 da parte dell'amministrazione procedente (ad es. Comune, Provincia o Città metropolitana) e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta conferenza ai fini del rilascio, da parte dei soggetti competenti, delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento.

La verifica di assoggettabilità a VIA, ferme restando le successive indicazioni procedurali, può essere attivata dal proponente contestualmente all'indizione della conferenza di servizi istruttoria (art. 14, co. 1 della l. 241/1990) o preliminare (art. 14, co. 3 della l. 241/1990) da parte dell'amministrazione procedente.

Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di sottoporre il progetto a VIA, la conferenza di servizi decisoria è svolta nell'ambito dell'iter di cui all'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, descritto nel successivo paragrafo 6.

La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:

- i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione dei progetti;
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III per le quali il progetto dovrà essere sottoposto direttamente a VIA;
- progetti che derivano dall'esito della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 co. 9 del d.lgs. 152/2006 (descritta nel paragrafo 2).

Si evidenzia che i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla l. 394/1991 ed istituite ai sensi della l.r. 29/1997 nel territorio della Regione Lazio, e/o all'interno di siti della rete Natura 2000, **sono sottoposti direttamente a VIA**, considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal già citato decreto ministeriale n. 52/2015.

Si precisa che l'applicazione delle soglie per l'assoggettabilità alla procedura di verifica tiene conto della **capacità produttiva massima dell'impianto in progetto**, correlata pertanto al massimo inquinamento potenziale generato dallo stesso una volta in esercizio¹. Tale capacità massima dipende da caratteristiche

¹ Come indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente che disciplina "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46"

tecnico-gestionali dell'impianto ed in casi semplici corrisponde ai "dati di targa" delle singole apparecchiature che si prevede di installare.

Si riporta di seguito quanto disciplinato dall'art. 5, comma 1, lettera g del d. lgs. 152/2006 - così come modificata dall'art. 50, comma 1, della legge n. 120/2020 - in relazione alla definizione di progetto:

"g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE".

3.2 Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa a progetti in variante

L'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA può essere presentata anche per i **progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale (cd. variante "semplificata")²**.

Se la realizzazione dell'intervento è subordinata, in base a quanto previsto dalla normativa di settore, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'istanza di verifica sono allegati un atto di indirizzi dell'organo politico collegiale (ad es. deliberazione di giunta) che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante, ovvero la deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato il progetto preliminare o definitivo (ad es. per le opere pubbliche o di pubblica utilità come previsto dall'art. 19 del d.P.R. 327/2001). Tali atti propedeutici sono adottati o confermati dall'amministrazione comunale in carica al momento della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità.

In tutti gli altri casi, la **conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell'istanza di verifica**, espletando la procedura di variante urbanistica, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulle modifiche al piano urbanistico comunale.

3.3 Presentazione dell'istanza

La procedura di verifica è regolamentata dall'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed è richiesta dal proponente, trasmettendo apposita istanza corredata da adeguati elementi informativi, come da modulistica disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

Il proponente allega all'istanza:

- lo Studio Preliminare ambientale, redatto in conformità all'Allegato IV bis del d. lgs. 152/2006 e secondo quanto indicato nel **paragrafo 3.6**;
- elenco degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

² ad es. art. 8 del d.P.R. 160/2010 "progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico", art. 19 del d.P.R. 327/2001 "progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche", art. 34 del d.lgs. 267/2000 "accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico", art. 208 del d.lgs. 152/2006 "nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico"; art. 242 del d.lgs. 152/2006 "Interventi di bonifica"; art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 "Opere del servizio idrico integrato"; art. 12 del d.lgs. 387/2003; d.lgs. 20/2007 "Impianti di cogenerazione"; art. 52-quater del d.P.R. 327/2001 "Infrastrutture lineari energetiche".

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale nella quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale del progetto, come indicate dal d.P.R. 328/2001;
- documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali *pro tempore* vigenti: quietanza del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto (ove necessario);
- documentazione attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli nonché l'inesistenza di gravami di uso civico;
in alternativa, nel caso di progetti in procedura di variante "semplificata" e in base a quanto previsto dalla normativa di settore, deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare o definitivo, ovvero atto di indirizzi dell'organo politico collegiale che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante; tali atti propedeutici sono adottati o confermati dall'amministrazione comunale in carica al momento della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità;
- documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati;
- dichiarazione del proponente sulla titolarità alla presentazione dell'istanza;
- dichiarazione attestante la capacità produttiva massima dell'impianto in progetto, in relazione all'applicazione delle soglie, laddove definite;
- autorizzazione alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, della documentazione presentata, con l'eventuale indicazione delle informazioni industriali o commerciali soggette a riservatezza.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

In assenza di idonea istanza, la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non è considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

3.4 Casi di improcedibilità

Sono ritenute improcedibili e conseguentemente archiviate le istanze non accompagnate dalla documentazione sopra evidenziata. La determinazione di improcedibilità e conseguente archiviazione è trasmessa al proponente, con la contestuale restituzione degli elaborati tecnici presentati a corredo.

3.5 Procedura

Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33, secondo le specifiche di cui al precedente punto 3.3.

Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non

trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

Entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra e dall'avvenuta pubblicazione sul sito web, chiunque abbia interesse può prendere visione, sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando eventuali osservazioni.

Le Amministrazioni e gli Enti territoriali potenzialmente interessati si esprimono sul progetto in istruttoria secondo i vari profili di competenza. Nel caso in cui l'autorità competente per la VIA ritenga necessario, ai fini della verifica, acquisire contributi istruttori di altre strutture regionali, può convocare riunioni e tavoli tecnici interdisciplinari, durante il periodo di pubblicazione.

L'autorità competente per la VIA, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, tenuto conto delle osservazioni pervenute, dei contributi istruttori delle altre strutture regionali e, se del caso, dei risultati di eventuali ulteriori valutazioni degli effetti sull'ambiente condotte in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto produce possibili impatti ambientali significativi e negativi.

L'autorità competente per la VIA adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 20 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità competente comunica tempestivamente al proponente le ragioni che giustificano la proroga, indicando la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorità competente.

Nel medesimo termine previsto per l'adozione del provvedimento di verifica, l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Qualora l'autorità competente per la VIA stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali e, ove richiesto dal proponente, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Qualora l'autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sulla pagina dedicata del sito web istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL); il provvedimento ha una validità temporale specificata provvedimento nello stesso, comunque non inferiore a 5 anni, ed eventualmente prorogabile su istanza del proponente.

Tutta la documentazione afferente il procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attività da parte dell'autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, con valore di pubblicità legale.

3.6 Studio Preliminare Ambientale

Lo Studio Preliminare Ambientale è redatto secondo le specifiche riportate dall'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e sottoscritto da un tecnico abilitato in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale del progetto, come indicate dal d.P.R. 328/2001.

Nel caso in cui l'estensore dello Studio Preliminare Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio è sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma **il progettista attesta che il progetto descritto nello Studio Preliminare Ambientale è conforme a quello proposto, nonché correttamente rappresentato.**

Lo Studio Preliminare Ambientale è sottoscritto anche dal committente/proponente.

Lo Studio Preliminare Ambientale contiene le seguenti informazioni e dati, tenendo conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V:

- a) la descrizione del progetto, incluse in particolare:
- la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
 - la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

Nella descrizione del progetto sono inoltre riportati i riferimenti catastali (fogli particelle) dell'area interessata dal progetto ed una planimetria riportante il perimetro dell'area fisicamente interessata dall'intervento su foto aerea georiferita;

- b) la descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante;
- c) la descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
- i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
 - l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente condotte in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

4. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PREVENTIVA (ART. 20 DEL D.LGS. 152/2006)

Per tutti i progetti da sottoporre al procedimento di VIA, così come indicati nel successivo paragrafo 6.1, prima della presentazione dell'istanza, il proponente ha la facoltà di richiedere, una fase di confronto con l'autorità competente per la VIA, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale, trasmettendo una proposta di elaborati progettuali, con relativa istanza.

L'istanza e la documentazione allegata sono trasmessi in formato digitale secondo le indicazioni nella sezione modulistica della pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

Nella procedura di confronto possono essere coinvolte anche altre strutture regionali interessate dal procedimento di VIA.

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente ed a seguito della fase di confronto, l'autorità competente per la VIA comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, trasmettendo il proprio parere.

Le valutazioni riguardano esclusivamente l'adeguatezza del livello di dettaglio degli elaborati progettuali al fine di garantire che gli stessi siano di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione dei soli impatti ambientali, non includendo valutazioni in merito all'adeguatezza degli elaborati progettuali per il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, ecc. necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

All'esito della valutazione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, l'autorità competente per la VIA può richiedere al proponente di avviare la procedura descritta nel paragrafo successivo, prima della presentazione dell'istanza di VIA.

5. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SIA (ART. 21 DEL D.LGS. 152/2006)

Per tutti i progetti da sottoporre al procedimento di VIA, così come indicati nel successivo paragrafo 6.1, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), trasmettendo in formato elettronico il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), lo studio preliminare ambientale e una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale.

L'avvio della procedura può avvenire su istanza del proponente, redatta secondo il modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, oppure essere richiesta dall'autorità competente sulla base della valutazione preliminare della procedura da avviare di cui al paragrafo 2, ovvero della procedura di confronto di cui al paragrafo 4.

L'istanza e la documentazione allegata sono trasmessi in formato digitale, secondo le indicazioni della sezione modulistica della pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

Entro cinque giorni dalla relativa trasmissione, la documentazione di cui sopra è pubblicata e resa accessibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, ove dallo stesso esplicitamente richiesto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'autorità competente per la VIA comunica contestualmente per via telematica alle Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto della pubblicazione della documentazione sul proprio sito web, richiedendo un contributo entro i 30 giorni successivi alla comunicazione.

Sulla scorta della documentazione trasmessa dal proponente e della consultazione con le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, entro 45 giorni dalla pubblicazione della documentazione, l'autorità competente per la VIA esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel SIA. Il parere è pubblicato sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

6. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006)

6.1 Campo di applicazione

La VIA è effettuata per:

- i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed istituite ai sensi della l.r. 29/1997 nel territorio della Regione Lazio, e/o all'interno di siti della rete Natura 2000³;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'Autorità Competente abbia valutato che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA l'Autorità Competente abbia valutato che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

6.2 Valutazione di Impatto Ambientale relativa a progetti in variante

La **conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell'istanza di VIA**, espletando la procedura di variante urbanistica ordinaria, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sulle modifiche al piano urbanistico comunale.

L'istanza di VIA può essere tuttavia presentata anche per i **progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale (cd. variante "semplificata")**⁴.

³ La normativa di riferimento per la Rete Natura 2000, che comprende Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), include la Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del Consiglio U.E. del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" (istituzione delle ZPS).

⁴ ad es. art. 8 del d.P.R. 160/2010 "progetto di impianto produttivo in variante allo strumento urbanistico", art. 19 del d.P.R. 327/2001 "progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche", art. 34 del

Se la realizzazione dell'intervento è subordinata, in base a quanto previsto dalla normativa di settore, all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'istanza di VIA sono allegati un atto di indirizzi dell'organo politico collegiale (ad es. deliberazione di giunta) che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante, ovvero la deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato il progetto preliminare (ad es. per le opere pubbliche o di pubblica utilità come previsto dall'art. 19 del d.P.R. 327/2001). Tali atti propedeutici sono adottati o confermati dall'amministrazione comunale in carica al momento della presentazione dell'istanza.

Ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, per le varianti derivanti dall'approvazione di tali progetti, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere ai sensi dell'art. 6, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 che recita *"Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere."*

6.3 Presentazione dell'istanza

Per i progetti ed interventi sottoposti a VIA, il proponente presenta istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, all'autorità competente per la VIA.

Nell'istanza è sempre riportato l'elenco delle Amministrazioni⁵ e degli Enti Territoriali⁶ potenzialmente interessati dal progetto nonché dei soggetti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto.

Il proponente individua le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, che intende richiedere unitamente al provvedimento di VIA, nonché i soggetti, di cui all'elenco citato nel periodo precedente, competenti al rilascio degli stessi.

Nell'istanza **può anche essere riportata la proposta formulata dal proponente, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, in merito all'efficacia temporale del provvedimento di VIA (art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006).** Qualora il termine non sia proposto, la validità del provvedimento di VIA è specificata nel provvedimento stesso e comunque non inferiore a 5 anni.

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

- a) progetto corredato da tutta la documentazione (modulistica, ecc.) e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi

d.lgs. 267/2000 "accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico, art. 208 del d.lgs. 152/2006 "nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante allo strumento urbanistico; art. 242 del d.lgs. 152/2006 "Interventi di bonifica"; art. 158-bis del d.lgs. 152/2006 "Opere del servizio idrico integrato"; art. 12 del d.lgs. 387/2003; d.lgs. 20/2007 "Impianti di cogenerazione"; art. 52-quater del d.P.R. 327/2001 "Infrastrutture lineari energetiche".

⁵ **Amministrazioni potenzialmente interessate:** amministrazioni con competenze in materia ambientale ovvero Soprintendenze, Autorità di Bacino, ASL, Aree protette nazionali e regionali (Parchi, Riserve, ecc.), ecc. da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione.

⁶ **Enti Territoriali potenzialmente interessati:** Province o Città metropolitana, Comuni e loro forme associative, interessati fisicamente dal progetto; Regioni, Province o Città metropolitana, Comuni e loro forme associative, contermini interessati dai potenziali impatti derivanti dal progetto da individuarsi sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione

comunque denominati, necessari alla definizione del provvedimento di VIA e di quelli ulteriori necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto; qualora le normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e richiesti dal proponente prevedano anche il **versamento di oneri** (es. Autorizzazione Integrata Ambientale), la documentazione comprende anche **l'attestazione del relativo versamento presso l'Ente/Amministrazione competente nelle forme previste dalle disposizioni di riferimento;**

- b) dichiarazione del progettista nella quale si attesta che il progetto presentato è corredato da tutti i documenti ed elaborati previsti dalle normative di riferimento ai fini dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla definizione del provvedimento di VIA e di quelli ulteriori necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
- c) Studio di Impatto Ambientale (SIA) redatto secondo le specifiche riportate nell'art. 22 e nell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e quanto indicato nel **paragrafo 6.6**; in caso di progetti relativi ad opere o interventi che ricadono, anche parzialmente, all'interno di siti della rete Natura 2000, per cui è necessaria una Valutazione di Incidenza, lo Studio comprende un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del d.P.R. 357/1997 (Studio di Incidenza);
- d) sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale;
- e) dichiarazione del professionista firmatario dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nella quale lo stesso dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale del progetto, come indicate dal d.P.R. 328/2001;
- f) elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, suddivisi tra:
 - i. atti in materia ambientale necessari alla definizione del provvedimento di VIA (ad es. Valutazione di Incidenza), con indicazione dei rispettivi soggetti preposti al rilascio degli stessi;
 - ii. atti, individuati e richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, con indicazione dei rispettivi soggetti preposti al rilascio degli stessi;
- g) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'art. 24, co. 2, del d.lgs. 152/2006, redatto secondo l'apposito modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale; tale avviso comprende anche l'indicazione puntuale di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti e indicati nell'istanza, nonché negli elenchi di cui alle lettere f) e g);
- h) documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti: ricevuta quietanzata del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto (ove necessario);
- i) documentazione attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli nonché l'inesistenza di gravami di uso civico;
in alternativa, nel caso di progetti in procedura di variante "semplificata" e in base a quanto previsto dalla normativa di settore, deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto preliminare, ovvero atto di indirizzi dell'Organo politico collegiale che attesti il previo assenso al progetto ed al conseguimento della variante; tali atti propedeutici sono adottati o confermati dall'amministrazione comunale in carica al momento della presentazione dell'istanza;
- j) documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati;

- k) dichiarazione del proponente sulla titolarità alla presentazione dell'istanza;
- l) dichiarazione attestante la capacità produttiva massima dell'impianto in progetto, in relazione all'applicazione delle soglie, laddove definite;
- m) autorizzazione alla pubblicazione, sul sito web istituzionale, della documentazione presentata, con l'eventuale indicazione delle informazioni industriali o commerciali soggette a riservatezza.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata sono trasmesse esclusivamente in formato elettronico, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

In assenza di idonea istanza, la documentazione trasmessa, anche se rispondente al precedente elenco, non è considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di VIA.

6.4 Casi di improcedibilità

Sono ritenute improcedibili e conseguentemente archiviate le istanze non accompagnate dalla documentazione sopra evidenziata, in particolare:

- non accompagnate da documentazione attestante la conformità dell'opera alle previsioni pianificatorie e della destinazione dei suoli (esclusi i progetti in procedura di variante "semplificata");
- non accompagnata da documentazione attestante la legittimità delle preesistenze, in caso di progetti su opere o interventi già realizzati;
- non accompagnate dalla ricevuta del versamento degli oneri o accompagnate da una ricevuta non quietanzata del versamento degli oneri per la VIA;
- accompagnate da un versamento degli oneri per la VIA inferiore al dovuto calcolato secondo le disposizioni regionali pro tempore vigenti;
- non accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri;
- non accompagnate dall'elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto nonché di quelli competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto predisposto secondo l'apposito modello o accompagnate da un elenco non datato e/o firmato dal proponente e dal progettista;
- non accompagnate dall'attestazione del versamento di oneri previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e richiesti dal proponente (per es. tariffa istruttoria A.I.A., ai sensi del d.m. n. 58 del 06/03/2017, nel caso di impianti per i quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale);

La determinazione di improcedibilità e conseguente archiviazione è trasmessa al proponente, con la contestuale restituzione degli elaborati tecnici presentati a corredo.

6.5 Procedura

1. Pubblicazione della documentazione e comunicazione agli Enti

Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente per la VIA:

- verifica le condizioni di procedibilità di cui al paragrafo precedente;
- verifica la completezza dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi predisposto dal proponente in base alla lettera f) del precedente paragrafo 6.3, eventualmente integrandolo;

- pubblica, con valore di pubblicità legale, la documentazione allegata all'istanza di VIA sul proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, ove richiesto esplicitamente dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- comunica via PEC a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto - come riportati nell'elenco trasmesso dal proponente, verificato ed eventualmente integrato dall'autorità competente per la VIA - l'avvenuta pubblicazione della documentazione, chiedendo di verificarne la completezza documentale entro il termine di 20 giorni.

Tale comunicazione contiene inoltre le seguenti informazioni:

- a) necessità o meno di variazione dello strumento urbanistico vigente per la realizzazione del progetto;
- b) elenco dei pareri in materia ambientale (ad es. Valutazione di Incidenza, contributi istruttori di altri Enti, ecc.) necessari alla definizione del provvedimento di VIA, con indicazione dei rispettivi soggetti preposti al rilascio degli stessi;
- c) elenco degli atti, individuati e richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (ad es. autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzazione unica ambientale, permesso di costruire, ecc.), con indicazione dei rispettivi soggetti preposti al rilascio degli stessi.

ARPA Lazio (Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio) è sempre inclusa nei destinatari della comunicazione, al fine di avviare le relative attività istruttorie, previste dal regolamento regionale 25 novembre 2021 n. 21.

In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all'art. 32 del d.lgs. 152/2006.

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione è trasmessa anche alle autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

2. Verifica della completezza documentale

L'autorità competente per la VIA e gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1, ognuno per i profili di rispettiva competenza, verificano:

- a) la necessità di coinvolgere ulteriori enti/soggetti nel procedimento, ai fini sia della definizione del provvedimento di VIA che del rilascio degli atti di assenso individuati e richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (ad es. in caso di autorizzazione unica, l'amministrazione preposta al suo rilascio è obbligata a fornire l'elenco degli atti di assenso che sono sostituiti dalla suddetta autorizzazione);
- b) la completezza della documentazione.

La verifica è finalizzata ad accertare, ognuno per quanto di propria competenza, che la documentazione sia completa di tutti i documenti necessari, come richiesti dalle diverse norme di settore, ed inoltre che tale documentazione sia predisposta nelle forme di legge (es. firmata, timbrata, datata; ecc.). Trattasi quindi di una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza, senza alcuna valutazione tecnico-scientifica del progetto.

Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'art. 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità.

Le amministrazioni e i soggetti di cui al precedente punto 1 trasmettono le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione, e/o di coinvolgimento di ulteriori soggetti, all'autorità competente per la VIA entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

3. Richiesta di integrazioni documentali

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione nella pagina dedicata del sito web istituzionale, l'autorità competente per la VIA trasmette al proponente l'eventuale richiesta di integrazione per la completezza documentale, allegando le eventuali richieste di tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti e assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la trasmissione delle stesse.

In assenza di riscontro alla data di decorrenza dei 30 giorni, l'istanza è archiviata. Di tale archiviazione l'autorità competente per la VIA dà comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti.

4. Pubblicazione delle integrazioni documentali e verifica

Le integrazioni trasmesse dal proponente nei termini sono pubblicate nella pagina dedicata del sito web istituzionale e di tale pubblicazione viene data comunicazione alle amministrazioni e ai soggetti, di cui al precedente punto 1 e unitamente a quelli coinvolti in sede di richiesta di integrazioni, ai fini delle opportune verifiche.

Ove la documentazione trasmessa non soddisfacesse le integrazioni richieste, gli enti/soggetti destinatari della comunicazione di avvenuta integrazione informano l'autorità competente per la VIA entro 20 giorni dalla comunicazione della pubblicazione delle integrazioni, indicando puntualmente, con riferimento alle integrazioni richieste, la documentazione non trasmessa. In assenza del riscontro completo delle integrazioni richieste entro il termine assegnato, l'istanza è ritenuta improcedibile ed archiviata, con successiva comunicazione al proponente.

In assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti entro la tempistica indicata, e in assenza di carenze inerenti la documentazione richiesta per la VIA, l'istanza è ritenuta completa.

5. Pubblicazione dell'avviso e Consultazione

Successivamente all'esito favorevole della verifica della completezza documentale, l'autorità competente per la VIA comunica al proponente e a tutti gli enti/soggetti partecipanti di cui al punto 1 l'avvio del procedimento e la data di pubblicazione, sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006, come predisposto dal proponente sotto la propria responsabilità. Nel caso di progetti relativi ad opere o interventi che ricadono, anche parzialmente all'interno di siti della rete Natura 2000, l'avviso deve dare specifica evidenza della necessità della valutazione di incidenza.

La comunicazione è sempre trasmessa alla struttura competente in materia di conferenze di servizi che supporta l'autorità competente per la VIA nella convocazione di cui al successivo paragrafo 6.7, e provvede, a seguito della stessa, all'indizione della conferenza di servizi interna ai sensi dell'art. 87 del regolamento Regionale n. 1/2002, finalizzata alla definizione della posizione unica regionale.

La comunicazione, al pari di quella prevista al punto 1, contiene obbligatoriamente i seguenti elenchi, eventualmente integrati dopo la fase di richiesta di integrazioni documentali:

- a) elenco dei pareri in materia ambientale necessari alla definizione del provvedimento di VIA, con indicazione dei rispettivi soggetti preposti al rilascio degli stessi, da rendere all'autorità competente per la VIA entro e non oltre il termine della fase di consultazione;

- b) elenco degli atti, individuati e richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto e che saranno acquisiti in conferenza di servizi di cui al successivo paragrafo 6.7, con indicazione dei rispettivi soggetti preposti al rilascio degli stessi.

Contestualmente l'autorità competente per la VIA chiede alle amministrazioni comunali territorialmente interessate di dare informazione della pubblicazione dell'avviso nel proprio albo pretorio informatico ed inoltre chiede, sulla base degli elenchi sopra citati, a tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti di far pervenire, all'autorità competente per la VIA, entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza del periodo delle osservazioni (30 giorni) di cui al successivo punto 6:

- a) i pareri in materia ambientale necessari alla definizione del provvedimento di VIA o, in alternativa, le proprie eventuali richieste di integrazione, nel merito dei contenuti della documentazione;
- b) eventuali richieste di integrazione, sempre di tipo contenutistico, per consentire l'acquisizione, in sede di successiva conferenza di servizi, degli atti necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

6. Osservazioni

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso sulla pagina dedicata del sito web istituzionale, e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale.

Per le procedure di VIA relative a progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale ("variante semplificata"), durante il periodo di pubblicazione possono essere presentate anche osservazioni relative alla variante urbanistica, depositandole sia presso il Comune territorialmente competente sia presso l'autorità competente per la VIA. Le osservazioni relative alla variante urbanistica vengono esaminate e controdedotte dalle Amministrazioni competenti in sede di Conferenza di Servizi di cui al successivo punto 9.

Tutte le amministrazioni e i soggetti coinvolti, per quanto di competenza, sono obbligate a trasmettere quanto richiesto dall'autorità competente per la VIA al precedente punto 5, tenendo in adeguata considerazione **la natura del parere utile per la definizione del provvedimento di VIA da rendere durante la fase di consultazione, che, salvo casi particolari (ad es. Valutazione di Incidenza), non coincide già con l'atto di assenso (nulla osta, autorizzazione, ecc.) da rilasciare nella successiva conferenza di servizi.** In particolare, tale parere contiene tutti gli elementi utili, in possesso del soggetto competente che lo rilascia, per una compiuta valutazione dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto e non attiene, pertanto, alla fase "autorizzativa" dello stesso.

La mancata trasmissione dei pareri necessari alla definizione del provvedimento di VIA (o, in alternativa, delle eventuali richieste di integrazione di tipo contenutistico) entro 20 giorni, decorrenti dalla scadenza del periodo delle osservazioni, equivale alla comunicazione, da parte del soggetto rimasto silente, di assenza di motivi ostativi alla realizzazione del progetto. L'autorità competente per la VIA trasmette un apposito sollecito a 10 giorni dalla suddetta scadenza.

7. Richiesta di integrazioni contenutistiche

Entro i successivi 30 giorni, decorrenti dalla scadenza dei 30 giorni per le osservazioni, l'autorità competente per la VIA può chiedere al proponente eventuali integrazioni di tipo contenutistico, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti, che possono, ai fini dell'istruttoria della documentazione prodotta dal proponente, organizzarsi in maniera autonoma anche attraverso tavoli tecnici.

I termini per il riscontro da parte del proponente non possono superare i 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

Su richiesta motivata del proponente, pervenuta entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta, l'autorità competente per la VIA può accordare, per una sola volta, la sospensione dei termini per la

presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a 180 giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non deposita la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente per la VIA ha l'obbligo di procedere all'archiviazione, che ha effetti dalla decorrenza del termine. Di tale archiviazione l'autorità competente per la VIA ne dà successivamente comunicazione al proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti.

8. Nuova pubblicazione della documentazione e seconda consultazione (in caso di integrazioni)

L'autorità competente per la VIA, in caso di richiesta di integrazioni contenutistiche di cui al punto precedente, pubblica la documentazione integrativa ricevuta dal proponente e, con apposito avviso diretto a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti, avvia una nuova consultazione al pubblico.

Dalla data della della suddetta comunicazione e per la durata di 15 giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni. Entro lo stesso termine, le competenti amministrazioni rilasciano i pareri in materia ambientale necessari alla definizione del provvedimento di VIA, come descritto nel punto 6.

9. Conferenza di servizi

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni contenutistiche ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente per la VIA convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni e i soggetti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi, richiesti dal proponente, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990 e secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 6.7. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, che si svolge entro 45 giorni decorrenti dalla data di convocazione.

10. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

Successivamente alla conclusione della conferenza di servizi, l'autorità competente per la VIA predispose il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, riportandoli in allegato, il provvedimento di VIA e le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto a valle dell'esito favorevole della conferenza di servizi (es. AIA, AUA, permesso di costruire), e recandone l'indicazione esplicita sotto forma di elenco.

Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'art. 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 152/2006.

11. Condizioni e Misure Supplementari

Le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del d.lgs. 152/2006.

Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi, riportati in allegato al provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore, da parte delle amministrazioni competenti per materia.

6.6 Studio di Impatto Ambientale (SIA)

Lo Studio di Impatto Ambientale è predisposto dal proponente **secondo le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006⁷**, sulla base del parere espresso a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all'art. 21 del d.lgs. 152/2006, qualora attivata.

Lo Studio di Impatto Ambientale, secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 152/2006, contiene **almeno** le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; nella descrizione del progetto sono riportati i riferimenti catastali (fogli, particelle) dell'area interessata dal progetto ed una planimetria riportante il perimetro dell'area interessata fisicamente dal progetto, su foto aerea georiferita, quanto più recente possibile e comunque riportante l'indicazione della data;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio dallo stesso.

Allo Studio di Impatto Ambientale è allegata una **sintesi non tecnica** delle informazioni sopra elencate, predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Per garantire la completezza e la qualità dello Studio di Impatto Ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente:

- a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
- b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia;
- c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti la valutazione ambientale, come indicate dal d.P.R. 328/2001, e che l'esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali.

Nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni delle eventuali procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) già svolte precedentemente.

⁷ Utilizzando come riferimento le linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, pubblicate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (Linee Guida SNPA 28/2020 – Valutazione di impatto ambientale. Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale) .

Per le procedure di VIA di progetti relativi ad opere o interventi che ricadono, anche parzialmente, all'interno di siti della rete Natura 2000, la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. 357/1997; a tal fine, lo Studio di Impatto Ambientale contiene un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del d.P.R. 357/1997 (Studio di Incidenza).

Nella pubblicazione dello Studio di Impatto Ambientale viene data specifica evidenza che la Valutazione di Incidenza è ricompresa nella procedura di VIA.

Lo Studio di Impatto Ambientale (e la sua Sintesi non Tecnica) è datato e firmato dall'estensore e dal proponente. Nel caso in cui l'estensore dello Studio di Impatto Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio è sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma **il progettista attesta che il progetto descritto nello Studio di Impatto Ambientale è conforme a quello proposto, nonché correttamente rappresentato.**

Lo Studio di Impatto Ambientale è sottoscritto anche dal committente/proponente.

L'istruttoria di VIA è condotta esclusivamente sulla base dello Studio di Impatto Ambientale.

Pertanto, nel caso di eventuali carenze o contraddizioni tra il SIA e la documentazione progettuale fa fede quanto rappresentato nel SIA, sia ai fini dell'istruttoria che ai fini, successivamente, della realizzazione e dell'esercizio dell'opera/intervento.

6.7 Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della l. 241/1990

6.7.1 PREMESSA

Il d.lgs. 104/2017 ha modificato l'art. 14, co. 4 della l. 241/1990 come segue: *“Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.*

Tale conferenza, come riportato al precedente paragrafo 6.5, è convocata entro 10 giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni contenutistiche ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali.

L'obiettivo della norma è quello di far confluire in un unico procedimento tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, avvalendosi del meccanismo conferenziale.

6.7.2 RAPPRESENTANTI UNICI

Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza.

Ai fini dell'individuazione dei Rappresentanti Unici delle diverse amministrazioni:

- il **Rappresentante Unico della Regione Lazio** è individuato in un dirigente delle strutture competenti per materia, in base al criterio dell'interesse prevalente, secondo le modalità definite all'art. 86 del regolamento regionale 1/2002;

Ferma restante la possibilità di partecipazione alle sedute della Conferenza per le singole strutture regionali e degli enti riconducibili alla Regione Lazio ai fini del supporto al Rappresentante unico, e quindi del loro contributo ai lavori della conferenza, la posizione delle singole strutture regionali e dei suddetti enti della Regione Lazio è trasmessa all'autorità competente per la VIA e al Rappresentante unico

Regionale, e per conoscenza alla struttura della Direzione Generale competente in materia di conferenze di servizi;

- il Rappresentante unico delle amministrazioni dello Stato (nel caso siano invitate più amministrazioni) è individuato dal Prefetto competente per territorio, nel caso in cui siano chiamate a partecipare solo amministrazioni statali periferiche oppure dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel caso in cui siano chiamate a partecipare amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche. In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi statali, si ritengono amministrazioni statali periferiche tutte quelle amministrazioni statali aventi uffici con sede nella regione o comunque con sede diversa da Roma (es. Soprintendenze, Autorità di Bacino, ENAC, Aree protette nazionali, ecc.);
- i Rappresentanti unici degli enti locali sono individuati secondo le modalità di designazione definite autonomamente da ciascun ente locale.

Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, **si considera, ai sensi del 7 dell'art. 14-ter della l. 241/1990, acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non adeguatamente motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.**

6.7.3 PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DI SERVIZI

Ferme restando le disposizioni della l. 241/1990, che prevedono che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, l'indizione della conferenza, anche ai fini della individuazione dei Rappresentanti unici, è trasmessa a tutti gli uffici degli Enti e delle Amministrazioni che devono esprimersi ai fini dell'autorizzazione/concessione.

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, alla conferenza di servizi sono invitate le autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché gli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

È sempre garantita la partecipazione anche in via telematica.

6.7.4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

L'autorità competente per la VIA indice la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, co. 4 della l. 241/1990, in forma simultanea, nei termini stabiliti al precedente paragrafo 6.5 e contestualmente convoca la prima seduta, che si svolge entro 45 giorni decorrenti dalla data di convocazione. La nota di indizione e convocazione della conferenza reca l'esplicita indicazione:

1. degli **atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti agli enti e amministrazioni invitate**, sulla base di quanto emerso nelle fasi di verifica della completezza documentale e consultazione al pubblico; **nella fase di conferenza non è ammessa la formulazione di osservazioni e pareri in materia ambientale già richiesti durante la fase di consultazione di cui al punto 6 del paragrafo 6.5;**
2. del **termine perentorio di conclusione dei lavori.**

La nota di indizione e convocazione è trasmessa alla struttura competente in materia di conferenze di servizi e nomina del rappresentante unico regionale, nonché contestualmente pubblicata sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

Di norma sono convocate tre sedute della conferenza:

1. una prima seduta nella quale è dato atto delle seguenti posizioni, da riportare obbligatoriamente nel relativo verbale:
 - a. **delle amministrazioni cui è stato richiesto il parere in materia ambientale necessario alla definizione del provvedimento di VIA, reso durante la fase di consultazione;**
 - b. **dell'ARPA Lazio rispetto agli esiti dell'istruttoria tecnica condotta ai sensi del regolamento regionale 25 novembre 2021 n. 21;**
 - c. **dell'autorità competente per la VIA rispetto al contenuto del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,** di cui al successivo paragrafo 6.7.5;
2. una seconda seduta ai fini della formulazione degli atti di assenso, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, da parte degli Enti e delle Amministrazioni invitate e della condivisione della bozza di verbale finale, di cui al successivo paragrafo 6.7.6;
3. una terza seduta conclusiva ai fini della redazione e condivisione del verbale finale, nel quale si tiene conto anche delle eventuali osservazioni del proponente (**entro e non oltre 90 giorni dalla data della prima riunione,** ai fini dell'applicazione dell'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter, co. 7 della l. 241/1990).

Al fine di acquisire autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza regionale e definire la posizione unica della Regione Lazio da assumere nella conferenza di servizi, è indetta una **conferenza di servizi interna** tra le strutture competenti ad esprimere i relativi atti richiesti, gestita dal Rappresentante Unico Regionale secondo le modalità di cui all'art. 87 del Regolamento Regionale n. 1/2002.

Le Amministrazioni e i soggetti pubblici invitati a partecipare alla conferenza di servizi possono confrontarsi informalmente al di fuori delle sedute della conferenza attraverso riunioni e tavoli tecnici, anche in videoconferenza e/o tramite corrispondenza mail. Tali confronti esterni alla conferenza possono anche essere richiesti dai Rappresentanti Unici ai fini del necessario coordinamento per l'espressione definitiva, univoca e vincolante della posizione dell'amministrazione rappresentata.

Durante la fase di conferenza di servizi **non è ammessa formulazione di ulteriori richieste di integrazioni documentali,** in quanto queste ultime devono essere avanzate, dai soggetti coinvolti, nelle fasi precedenti (verifica della completezza documentale e consultazione del pubblico).

Il verbale finale viene poi condiviso e sottoscritto dai soggetti e dai Rappresentanti unici degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti in sede di ultima seduta della conferenza di servizi, durante la quale si concorda e si coordina anche la tempistica per l'invio all'autorità competente per la VIA di tutti gli atti da allegare alla determinazione motivata di conclusione della conferenza.

6.8 Provvedimento di VIA

Il provvedimento di VIA, adottato con determinazione del direttore competente in materia di valutazione di impatto ambientale preferibilmente prima della seconda seduta della conferenza di servizi, contiene:

- 1) le motivazioni e le considerazioni istruttorie su cui si fonda la decisione;
- 2) le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;
- 3) la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli artt. 23, 24 e 24-bis del d.lgs. 152/2006;
- 4) l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione;
- 5) le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
 - a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 22, co. 3, lettera e) del d.lgs. 152/2006. La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Il provvedimento di VIA è incluso nella determinazione motivata di conclusione della conferenza, è pubblicato sulla pagina dedicata del sito web istituzionale ed ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente nell'istanza di VIA. Decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA – decorrente dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza – senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato; è fatto salvo il rilascio di specifica proroga da parte dell'autorità competente per la VIA, su istanza del proponente da presentarsi, esclusivamente, entro e non oltre la data di scadenza del provvedimento di VIA.

6.9 Verbale finale della conferenza di servizi

Il verbale finale della conferenza di servizi anticipa i contenuti della determinazione motivata di conclusione della stessa, che costituirà il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale** e indica:

- le caratteristiche del progetto oggetto della procedura di VIA e le relative valutazioni e conclusioni della conferenza di servizi;
- l'iter del procedimento amministrativo assolvendo quindi la funzione di verbale unitario della conferenza di servizi. Al suo interno devono essere evidenziate le eventuali posizioni divergenti manifestate nell'ambito della conferenza di servizi;
- quali sono i provvedimenti delle singole amministrazioni e soggetti gestori di pubblici servizi partecipanti alla seduta decisoria della conferenza di servizi – sottoscrittori del relativo verbale finale – da allegare al provvedimento finale di VIA, al fine di poter rinnovare, se non vi sono modifiche rilevanti in materia ambientale, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare⁸ senza dover effettuare una verifica di assoggettabilità a VIA o una nuova VIA. Inoltre indica quali sono i provvedimenti necessari all'approvazione e alla realizzazione del progetto⁹ che devono essere allegati alla determinazione motivata di conclusione della conferenza. Nel verbale finale i rappresentanti unici delle diverse amministrazioni concordano anche la tempistica per la trasmissione all'autorità competente per la VIA dei provvedimenti di propria competenza ai fini dell'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, stabilendo comunque un termine non superiore a 7 giorni dalla formalizzazione del verbale della terza riunione della conferenza dei servizi;
- quali sono i pareri favorevoli acquisiti in applicazione dell'assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14-ter, co. 7 della l. 241/1990;
- le competenze e gli oneri in materia di monitoraggio e controllo ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006.

⁸ es. AIA, Autorizzazione unica impianto di rifiuti, art. 12 del d.lgs. 387/2003, art. 109 del d.lgs. 152/2006, AUA, ecc.

⁹ Es. Permesso di costruire.

Fermo restando il predetto verbale finale, la conferenza procede alla formalizzazione dell'avanzamento dei lavori attraverso appositi verbali, pubblicati sulla pagina dedicata del sito web istituzionale nella documentazione afferente il progetto.

Il verbale finale è approvato dalla conferenza nell'ultima seduta.

Per le procedure di VIA relative a progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale ("variante semplificata"), il verbale finale contiene inoltre le controdeduzioni alle osservazioni ai fini dell'approvazione della variante ed è trasmesso al Comune territorialmente competente per la ratifica da parte del Consiglio Comunale, solo laddove prevista, ed in ogni caso per il conseguente aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico.

6.10 Conclusione della conferenza di servizi – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

L'autorità competente per la VIA, successivamente alla condivisione del verbale finale nella conferenza di servizi, cura la raccolta dei pertinenti atti autorizzativi delle strutture regionali e delle amministrazioni competenti e dei soggetti gestori di pubblici servizi convenuti in conferenza, da allegare alla determinazione motivata di conclusione.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza, che costituisce il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale**, è adottata sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della l. 241/1990, con determinazione del direttore competente in materia di valutazione di impatto ambientale e reca in allegato:

- il verbale finale della Conferenza di Servizi;
- il provvedimento di VIA;
- le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

In ogni caso nella determinazione motivata di conclusione della conferenza è sempre riportata specifica indicazione dei titoli compresi ed allegati e degli eventuali titoli sostituiti ai sensi della l. 241/1990, artt. 14-ter e seguenti.

La determinazione motivata di conclusione della conferenza riporta inoltre in allegato i provvedimenti dei singoli Uffici (regionali e non), delle singole amministrazioni e dei soggetti gestori di pubblici servizi che partecipano alla seduta decisoria della conferenza di servizi e che sottoscrivono il reattivo verbale finale, anche attraverso il solo Rappresentante unico, al fine di poter rinnovare, se non vi sono modifiche rilevanti dal punto di vista della VIA, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare, senza dovere ripetere una nuova procedura di VIA ove non necessaria.

Per le procedure di VIA relative a progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale ("variante semplificata"), la determinazione motivata di conclusione della conferenza reca inoltre in allegato, laddove prevista, l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

6.11 Efficacia del provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

I termini di efficacia del provvedimento di VIA, di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, definiti dalle norme di settore ed acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, decorrono dalla data di comunicazione della provvedimento autorizzatorio unico regionale.

In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa nel caso siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14-quinquies (espressi quindi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini) e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

7. VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI E MONITORAGGIO (ART. 28 DEL D.LGS. 152/2006)

Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA.

Per le attività di verifica dell'ottemperanza, l'Autorità Competente può avvalersi, tramite apposite convenzioni e/o protocolli d'intesa con ARPA Lazio, le ASL o con altri soggetti pubblici, che possono essere individuati, per le proprie competenze, quali Enti responsabili della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, è tenuto a trasmettere al soggetto individuato quale responsabile per la verifica di ottemperanza e per conoscenza all'autorità competente per la VIA:

- istanza di verifica di ottemperanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.;
- documentazione contenente gli elementi necessari a verificare l'ottemperanza alla condizione ambientale.

L'istanza e la documentazione allegata dovranno essere trasmessi in formato digitale secondo le indicazioni della sezione modulistica della pagina dedicata del sito web istituzionale, il tutto debitamente compilato, timbrato e sottoscritto digitalmente.

L'attività di verifica, che può prevedere anche sopralluoghi e visite ispettive ove ritenute necessarie, si conclude entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente. Le modalità di svolgimento delle attività di verifica sono disciplinate nelle apposite convenzioni e/o protocolli di intesa sottoscritti con i soggetti responsabili, così come le eventuali inadempienze nei termini di legge.

Gli oneri per le attività di verifica sono integralmente a carico del proponente.

I soggetti individuati quali responsabili per la verifica di ottemperanza informano tempestivamente l'Autorità Competente degli esiti della verifica.

L'autorità competente per la VIA, con propria determinazione, dà atto dell'esito positivo della verifica di ottemperanza, pubblicandolo sul proprio sito, unitamente alla relativa documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica.

Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l'Autorità Competente diffida il proponente ad adempiere entro il termine di 20 giorni, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006.

Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del proponente, è data adeguata informazione sulla pagina dedicata del sito web istituzionale.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alle previsioni normative contenute nella parte seconda del d.lgs. 152/2006. In caso di contrasto, queste ultime prevalgono sulle presenti disposizioni operative.

La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi, qualora il medesimo progetto debba essere sottoposto sia alle procedure sopra descritte che ad altre valutazioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006.